

Indennità di accompagnamento anche per le patologie neurologiche

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5032 del 15 Marzo 2016, ha chiarito che, con riferimento alle malattie psichiche, nella valutazione del diritto all'indennità di accompagnamento, occorre tenere conto della concreta incapacità di compiere autonomamente gli atti elementari della vita quotidiana nei tempi dovuti ed in maniera adeguata a salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza creare pericoli a sé o agli altri e che l'indennità va riconosciuta anche a coloro che siano materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana ma che in concreto lo facciano incorrendo nei predetti limiti in ragione di gravi carenze intellettive o stati patologici e necessitano, così, della presenza di un accompagnatore.

.....

La Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha ribadito che l'indennità di accompagnamento spetta anche a coloro che soffrono di patologie di carattere neurologico o mentale.

In altre parole, l'invalido ha diritto all'indennità speciale tutte le volte in cui non sia in grado di provvedere ai bisogni primari della sua quotidianità, anche se è capace di compiere alcuni banali atti.

Il fatto

La controversia trae origine dalla sentenza di Corte d'Appello, riguardante la domanda di riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ad un soggetto affetto da gravi patologie neurologiche. Nel riconoscere al richiedente tale diritto, la corte lo faceva però decorrere solo a partire dal 2012, mentre nella domanda la richiesta era dal 2007.

I giudici, infatti, pur riconoscendogli la sussistenza di "gravi e permanenti patologie neurologiche", affermavano che egli aveva diritto all'indennità di accompagnamento solo da tale data.

Il soggetto proponeva pertanto ricorso per la cassazione della sentenza, lamentando che la corte territoriale non aveva considerato le peculiarità comportamentali del richiedente e non si era attenuta alle considerazioni riguardanti gli effetti delle malattie psichiche sulla capacità di chi ne soffre di compiere autonomamente gli atti del vivere quotidiano, ancorando la decorrenza del beneficio alla situazione di gravità o di media gravità della

patologia e non già alla conseguente autonomia da essa derivata, così da avere ritenuto, in sentenza, la necessità di revisione delle condizioni entro un biennio. Il ricorrente assumeva pertanto vizio di motivazione per l'omessa valutazione della sussistenza, già all'epoca della domanda, delle condizioni per fruire del beneficio

tenendo della concreta incapacità di compiere autonomamente gli atti elementari della vita quotidiana nei tempi dovuti e in maniera adeguata a salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza creare pericoli a sé o agli altri.

La decisione

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Nelle motivazioni, la Corte Suprema, anche facendo riferimento alla propria giurisprudenza sul punto, precisava in premessa che “ l'indennità di accompagnamento va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettuale, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri”.

I Giudici Supremi, quindi, affermavano che la capacità dell'assistito di compiere gli elementari atti giornalieri doveva intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne significato, portata ed importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica. Oltre a ciò, la Corte chiariva che “ la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non doveva parametrarsi sul numero degli elementari atti, giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua "dignità" come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera)”.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

La Corte di appello, proseguivano i Giudici, affermando che l'assistito aveva diritto all'indennità di accompagnamento solo dal 2012, pur nella chiara consapevolezza della sussistenza di "gravi patologie neurologiche", aveva altresì trascurato del tutto di considerare le peculiarità comportamentali dell'assistito ridondanti nell'autonomia del soggetto, non del tutto in linea con i principi affermati dalla stessa Corte sopra ricordati. In altre parole, chiariva da ultimo la Cassazione, gli elementi sopra evidenziati imponevano al giudice, innanzitutto, di attenersi alla giurisprudenza pregressa sopra ricordata, specificamente dedicata agli effetti delle malattie psichiche sulla capacità di attendere agli atti del vivere quotidiano e di ricordare la sua statuizione ad un motivato esame delle condizioni reali dell'assistito.

Per tutto quanto sopra esposto, in conclusione, il ricorso veniva accolto.

Il definitiva

Ricordiamo innanzitutto che l'indennità di accompagnamento prevista dall'articolo 1 della Legge n.18/1980 si configura come prestazione in cui l'intervento assistenziale è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare del soggetto inabile e non ha ad oggetto il sostentamento di quest'ultimo nelle sue capacità di lavoro. La giurisprudenza costante ha sempre ritenuto che le condizioni previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento consistono nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza o nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un assistente. Tuttavia è rimasta per lungo aperta la questione se fosse configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento in relazione a tutte quelle malattie che cagionano infermità mentali con limitazioni dell'intelligenza, richiedendo una giornaliera assistenza anche farmacologia al fine di evitare aggravamenti delle condizioni psico-fisiche.

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento è ritornata sul punto, confermando la tesi giurisprudenziale espressa che riteneva che per l'indennità di accompagnamento si dovesse tener conto dell'incapacità del soggetto a rendersi conto della portata dei singoli atti della vita quotidiana proprio per via dell'alterazione delle capacità cognitive.

Quindi, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la richiesta e il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento debba essere legata anche ad una valutazione del giudice di merito circa appunto la capacità del soggetto di comprenderne l'importanza e il significato di ogni suo gesto quotidiano.

Posto che, in altre parole, se l'indennità di accompagnamento, in alcune circostanze, spetta anche se l'inabile è in grado di deambulare da solo, qualora necessiti di essere

accompagnato fuori della propria abitazione, lo stesso discorso vale se egli deve compiere atti elementari della vita quotidiana in modo adeguato a salvaguardare la propria salute senza creare pericoli per sé e per gli altri.

Quindi, l'indennità di accompagnamento va riconosciuta, in base a quanto previsto dalla legge, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)